

Carte da gioco in Europa prima del 1377 ? – Italia

Introduzione

Lo spunto per questo studio è stato insolito, perché all'origine si è venuto semplicemente a trovare un inciso che si può leggere in un libro di Thierry Depaulis¹: alla p. 8, a proposito dell'arrivo in Europa delle carte da gioco, si trova quanto segue.

Il est couramment admis aujourd'hui, en effet, que les premières mentions des cartes en Europe – sous le nom de naips, naibbe, naibi, etc. – se situent autour de 1370. Les premières références aux cartes à jouer nous viennent de Catalogne (1371, vers 1375), d'Italie 1370-71, puis 1377 à Florence et à Sienne; 1379 à Viterbe), d'Allemagne du sud (1377 à Rheinfelden, près de Bâle; 1378 à Ratisbonne; 1379 à Constance et à Saint-Gall), du Brabant (1379, 1380). La décennie suivante les voit mentionnées dans les Pays-Bas (1381, 1382, 1383 dans le Brabant; 1382 à Lille), en Catalogne toujours (1380, 1382 à Barcelone, 1380 à Perpignan) et en Provence (1381 à Marseille). Enfin, en France à partir des années 1390.

Devo riconoscere di non essere stato molto attento nello scorrere, più di una volta, il periodo copiato sopra, finché, quasi per caso, mi è capitato di fermare l'occhio su quei due anni indicati per l'Italia, 1370 e 1371, che mi giungevano nuovi. Se l'autore fosse stato un altro, non avrei dato peso alla notizia, neanche dopo averla scovata, ma con quella firma non potevano essere numeri messi a caso. Considerando anche la pluridecennale amicizia con l'autore, stavo per rivolgermi direttamente a lui per un chiarimento, ma mi è presto venuto in mente che la nuova fonte poteva essere la raccolta di citazioni delle leggi sui giochi presenti negli statuti comunali italiani, curata da Alessandra Rizzi². Quella supposizione si è rivelata giusta, penso, perché proprio in quel libro si trovano citazioni derivanti precisamente da quei due anni.

In realtà, nello stesso libro di citazioni del genere se ne possono trovare anche altre di potenziale interesse e prenderò quindi in esame più

¹ T. Depaulis, *Le tarot révélé: une histoire du tarot d'après les documents*. La Tour-de-Peilz 2013.

² A. Rizzi (A cura di) *Statuta de ludo: le leggi sul gioco nell'Italia di comune (secoli XIII-XVI)*. Treviso e Roma 2012.

casi che hanno una benché minima probabilità di risalire indietro nel tempo per l'attestazione di una presenza delle carte da gioco in Italia prima del 1377, anno della nota provvisione di Firenze (e del *Tractatus* di Basilea). In ogni modo, è sempre e solo il libro citato *Statuta de ludo* che si trova alla base di ogni singolo caso studiato qui.

Il desiderio di trovare notizie affidabili prima del 1377 è sentito vivamente, perché a Firenze (e, ancora di più, a Basilea) il gioco delle carte, quando compare per la prima volta, si presenta già in uno stadio piuttosto avanzato della sua diffusione. Ciò finisce con il costituire il motivo principale per approfondire lo studio di qualsiasi notizia precedente potenzialmente utilizzabile. Tuttavia, allo stesso tempo, il sottofondo che si può considerare proprio pregiudiziale è quello di uno scetticismo dominante: a priori, nessuno di tutti questi documenti si presenta come sicuro! Rimane costante il dubbio che si tratti di possibili interpolazioni, o di modifiche successive, dubbio che in alcuni casi si trasforma subito in certezza, appena si verifica che il testo "antico" di interesse è meno antico di quanto supposto, perché è noto solo da copie successive o addirittura da edizioni a stampa, anche di molto posteriori. Insomma, tutte le "nuove" notizie andranno analizzate criticamente una dopo l'altra.

Casi non selezionati

Un certo numero di casi si presenta subito di datazione molto incerta: forse potrebbero contenere i dati che cerchiamo, risalenti ad anni prima del 1377, ma già la maniera con cui sono presentati in *Statuta de ludo* non ne incoraggia uno studio ulteriore. Si tratta in particolare dei casi elencati di seguito.

Borgo San Martino prob post 1385 (al. 1278-1279) sed exempl. saec. XV-XVI (prob. 1464-1483).

Levanto saec. XIV ex. (ed. 1773.)

Moncalieri 1209-1482 (i.e. 1386).

Pinerolo 1220 prob.-1529 (i.e. 1434).

Rosignano Monferrato 1306-1342 (cum cap. usque 1444) sed exempl. 1527.

Serralunga d'Alba saec. XIV.

Sono tutti statuti di comuni che non saranno studiati qui. Nonostante

il fatto che se ne esclude qualsiasi approfondimento della ricerca, rimane sorprendente la constatazione che sono tutti comuni piemontesi-liguri, come ne ritroveremo altri anche fra i comuni presi in esame in seguito. Appare inizialmente un po' pesante dover escludere tutte queste possibilità, che indicherebbero una regione precisa e porterebbero a ipotizzare i percorsi collegati più plausibili; tuttavia, il valore di questi contributi può essere giudicato facilmente ricorrendo alla matematica e concludendo che zero anche moltiplicato per sei volte rimane zero. Appare preferibile quindi soffermarsi sugli altri casi, quelli che almeno in partenza si presentano più affidabili, come sarà fatto nel seguito.

Portovenere 1370

Portovenere non ha bisogno di presentazioni: per la bellezza del suo territorio la città è stata inserita, insieme alle Cinque Terre, tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Nell'epoca di interesse si era avuta l'unificazione entro un'unica cerchia di mura del Borgo Vecchio e del Borgo Nuovo e il porto era sotto il dominio di Genova.

Gli statuti antichi di Portovenere furono pubblicati da Emilio Pandiani più di un secolo fa, grazie all'esame accurato di un prezioso manoscritto conservato in una biblioteca privata³. Il curatore dell'edizione non solo descrive e trascrive professionalmente il manoscritto, ma ne traccia anche il passaggio tra le collezioni private di diverse famiglie nobili della Liguria.

In realtà non si tratta di un solo statuto comunale, ma di tre raccolte di leggi che si presentano come corrispondenti a uno stadio precedente alla loro riunione in un corpo unico di leggi statutarie. Il Pandiani fa notare come questo statuto risulti di grande interesse per il suo carattere originale: mentre molti statuti, per lo più di epoche successive, si presentano come il risultato dell'applicazione di un modello comune prefissato, con solo leggere variazioni da un caso all'altro, questo esemplare ha caratteristiche proprie che ne dimostrano la nascita diretta da scelte effettuate su tutti i vari argomenti dalla popolazione locale, in maniera indipendente.

Anche in base alla mia esperienza personale derivante dalla lettura di molti statuti simili, posso confermare che questo statuto si presenta

³ E. Pandiani (A cura di), *Gli statuti di Portovenere, anno 1370*. Genova 1901.

diverso dal solito, fino dal suo stesso inizio. Le rubriche iniziano dopo l'intestazione *In nomine domini nostri Jesu Christi Anno MCCCLXX indictione VIII die VII Madii*; la prima rubrica è *De non blasphemando*, la seconda *De non ludendo ad taxillos nec ad cartas*, la terza *De non tenendo ludum in domo sua*. Così non comincia mai uno statuto comunale, per lo meno non lo farebbe nel territorio fiorentino che conosco meglio; potrebbe eventualmente trattarsi di uno statuto del podestà, oppure di una riforma, da introdurre nel testo di un precedente statuto comunale.

Ma le originalità non finiscono qui; è soprattutto il testo della legge che nella seconda rubrica copiata sotto (dalla p. 74 del libro citato) si presenta assolutamente straordinario, come del resto straordinario si presentava già il titolo, con quelle *cartas* inaspettate.

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non audeat vel presumet ludere ad aliquem ludum tasilorum nec ad ludum cartarum nisi ad ludum rectum pena et banno soldorum quinque Ianuinorum, Si de die fuerit et si de nocte fuerit pena et banno soldorum decem Ianuinorum salvo ad tabulas ved ad Schachos et salvo bastasii a puteis ultra.

Naturalmente la cosa più difficile da accettare è la data, ma ci sono anche elementi in più che rendono indigesta l'intera testimonianza. Le carte da gioco non compaiono con il termine di *naibi* con cui si incontrano di solito, ma questo si potrebbe anche ammettere; siamo sufficientemente lontani da Firenze per accettare l'uso dell'altro termine. Il punto più delicato è che, mentre per la prima volta si proibisce il gioco delle carte, verrebbe già documentato allo stesso tempo uno dei giochi che con le carte si facevano, il *rectus ludus*, quello che troviamo più spesso con il suo nome volgare di *la diritta*, similmente permesso, di solito, anche nella repubblica fiorentina, ma ovviamente per tempi successivi.

Insomma se questo testo scritto potesse davvero risalire al 1370 si avrebbe insieme la prima testimonianza per le carte in Europa e la notizia che esistevano già più giochi di carte fra cui uno divenuto tradizionale, la *diritta*, che poteva quindi essere assimilato agli altri pochi giochi, non di carte, giudicati meritevoli di essere esclusi dalle proibizioni.

A questo punto mi pare necessario un atto di fede, o di credulità, e personalmente non lo accetto, pronto a "ricredermi" solo di fronte a una conferma derivante da altri documenti, sicuri però.

Buia 1371

Buja è un piccolo comune, nella provincia di Udine, in cui gli abitanti parlano prevalentemente la lingua friulana. Devastata dal violento terremoto del 1976, si è meritata la medaglia d'oro al merito civile per l'impegno nella ricostruzione. Forse l'evento più importante nella sua lunga storia fu l'apparizione della Vergine Maria sopra un bell'albero di mele, con affreschi e pitture conservati localmente a ricordo del fatto.

Gli statuti del Castello di Buja furono pubblicati da Vincenzo Joppi "Per le auspicate nozze dell'avvocato dottor Vincenzo Casasola con la elettissima signora Anna Lucia Broili"⁴. Come tipico di edizioni occasionali del genere, si tratta di un libro di poche pagine; leggo 54, di cui gli statuti occuperebbero solo le pp. 14-43. Ne ho cercato inutilmente una copia nelle biblioteche toscane e non ho ritenuto necessario provare a procurarmene un esemplare dalle biblioteche, specialmente venete, in cui risulta presente. Il testo di interesse, come riportato in *Statuta de ludo*, sarebbe come segue.

*Nullus de Buia et villarum subiectarum audeat... ludere ad taxillos sue car-
tis vel alio ludo pro pecuniis post sonum ave Marie de secundo, nec tenere in
domo ludentes..., nec etiam ludentibus vel tenere seu accomodare aut vendere
candellas aut aliud lumen pro ludo, sub pena marcharum denarioirum duarum
applicandarum pro dimidio ecclesie Sancti Laurentii et aliud dimidium accu-
satori.*

Come si vede, più che proibire il gioco, qui se ne proibisce la pratica notturna; il che lascia presumere che durante il giorno fosse lecito giocare anche alle carte. Più che controllare sul manoscritto l'esattezza della trascrizione, ci sarebbe da capire quanto corretta possa essere la data, e se si trovasse invece o che corrisponde chiaramente a un inserimento posteriore oppure che tutto lo statuto è presente solo in copie successive alla data originale.

Non avendo controllato niente di persona, ho poco da aggiungere, se non un'ovvia constatazione di tipo geografico, inclusi gli aspetti connessi di tipo culturale e commerciale. Prima di Firenze 1377, per il tran-

⁴ V. Joppi (A cura di), *Il castello di Buja ed i suoi statuti*. Udine 1877.

sito delle carte da gioco in arrivo in Italia riesco eventualmente a immaginare Genova, Pisa, Napoli, Venezia e poche altre grandi città, meglio se provviste di porti molto frequentati. Il Castello di Buia non mi pare che presentasse le caratteristiche adatte, a meno di supporre che rappresentasse una tappa di transito, un punto di sosta a sud delle Alpi, subito dopo il loro attraversamento, seguendo quindi un percorso terrestre dall'Austria – supposizione e provenienza queste che richiederebbero pure qualcosa di simile a un atto di fede.

Colle del Marchese 1371

La pubblicazione degli statuti di tre comuni della Normandia (nome che per l'Italia ho imparato solo ora) si deve a Giuseppe Guerrini e Mario Sensi⁵. Gli statuti di Colle del Marchese sono i primi della serie e sono trascritti alle pp. 1-64 del libro. Il lavoro si presenta con tutti i segni di un'erudizione seria e il contesto storico è ricostruito nel dettaglio. A noi la serietà e il buon livello di questo studio ci è molto utile in senso... negativo: se fosse stata una trascrizione meno seria ci avrebbe obbligato a sottoporre il testo a un attento esame; invece una semplice nota presente nel punto cruciale di questo libro ci permette di saltare a piè pari tutta la documentazione precedente e successiva, e in fondo l'intero riferimento.

Alle pp. 42-43 si legge la trascrizione della rubrica sui giochi.

[xxxiii] De pena ludentium ad ludum taxillorum.

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona de dicto castro vel eius districtu audeat vel presumat ludere ad ludum cartarum (b), taxillorum, lumacarum et vergectarum in dicto castro et eius districtu ad penam .XX. soldorum denariorum pro quolibet et qualibet vice et valdarii teneantur et debeant et denumptiare delinquentes in predicto vel aliquo predictorum vicario et notario dicti communis, stetur et credatur accusationi et denumptiationi ipsorum et cuiuslibet ipsorum sine aliqua probatione et habeant quartam partem banni et vicarius non teneatur dare sententias sine diminutione solvi facere; et nulla persona audeat vel presumat ludentes predictos in domo sua receptare ad dictam penam.

⁵ G. Guerrini, M. Sensi (A cura di), *Tre comuni rurali e i loro statuti: Colle del Marchese, Castel San Giovanni, Castel Ritaldi*. Perugia 1985.

La nota (b) a fondo pagina ci fa sapere, come se vedessimo il manoscritto di persona, che il termine *cartarum*, quello praticamente di nostro esclusivo interesse, si presenta “soprascritto e di altra mano”. E con ciò possiamo anche chiudere la questione, senza entrare in quelle disquisizioni più generali di natura locale, dai punti di vista storico e geografico, che già ci lasciavano perplessi.

Norcia 1257-1526

Norcia è una cittadina umbra situata su un altopiano vicino al confine con le Marche, ben nota a molti italiani, o grazie a San Benedetto, o grazie ai suoi pregiati maiali, che sono all’origine del marchio IGP per il prosciutto locale e persino del nome comune “norcino”. Nell’epoca in esame faceva parte dello Stato pontificio.

Se tutti i casi studiati presentano delle caratteristiche individuali diverse, il caso di Norcia ne ha una davvero unica: lo statuto preso in considerazione non è un esemplare manoscritto, o un insieme di copie del genere come avviene di solito, ma addirittura un libro a stampa pubblicato nientemeno che nel 1526⁶. Fra l’altro ritroviamo come stampatore quel Bianchino del Leone che sempre a Perugia aveva stampato il libro di Notturmo Napoletano, di notevole interesse per le carte da gioco⁷.

Quando per un statuto comunale si rintracciano diversi manoscritti succede di regola che il curatore della pubblicazione ne compila un’edizione critica, prendendo in esame i diversi testimoni conservati e segnalando le varianti di testo riscontrate nei vari casi. Incredibilmente, in questo caso l’edizione critica è stata pubblicata in due tomi, di più di 900 pagine complessive, dalla Deputazione di storia patria per l’Umbria, avendo alla base un’edizione già stampata⁸. Anche solo da questi dati si capisce che il curatore, Romano Cordella, si è impegnato a fondo nella ricostruzione del contesto storico e dell’importanza del testo ristampato. Fra l’altro, pur trattandosi di un’opera stampata, dell’edizione del 1526 sono stati conservati esemplari con qualche variante nel testo, che viene segnalata e discussa. La parte di nostro interesse è la seguente.

⁶ *Liber primus [-sextus] Statutorum Nursie*. Perugia 1526

⁷ F. Pratesi, *The Playing-Card*, 17 No. 1 (1988) 23-33.

⁸ R. Cordella (A cura di), *Statuti di Norcia: testo volgare a stampa del 1526 / edizione critica*. Perugia 2011.

Dechiarando le predicte cose, che nella piazza del communo de Norsia – como è signata per la cruce – et nelle piazze et vie publiche delle castella et ville della dicta terra de Norsia, ad niuno sia licito iocare alli dicti iochi, alla pena predicta de libre vinticinqui de denari como è dicto.

Ancora dechiarando che niuno iocche o possa iocare ad ioco de carti o ad nivinaglia, ad deta de mani o ad barva, o ad croce et ad barva, ad pena de quaranta soldi (per ciascuna fiata) che contrafarà senza diminutione alchuna. Et lu accusatore habia la quarta parte della dicta pena et lo resto sia del communo de la dicta terra de Norsia.

Adiongendo che de dicti iochi prohibiti non se possa tenere rascione per alchuno ufficiale socto la dicta pena, et non vaglia petitione né processe che se faccia.

Qui leggiamo *ioco de carti*, che è proprio quanto cerchiamo, ma ci sono più motivi che ci impediscono di prendere sul serio la notizia come documentazione precedente il 1377. Queste leggi furono compilate in latino e la versione volgarizzata che giunse alle stampe nel 1526 fu redatta in una data non determinabile con esattezza ma già nella seconda metà del Quattrocento. Le date note in cui furono compilate varie redazioni successive degli statuti di Norcia e riforme significative sembrano essere 1257, 1280, 1372, 1386, 1520. Solo lo statuto richiesto nel 1366 dal cardinale Egidio Albornoz e approvato da un alto prelato nel 1372 potrebbe interessarci, ma non abbiamo indizi per associare a quella circostanza il testo di nostro interesse.

Esiste tuttavia un criterio interno che riduce ancora le già minime probabilità di trovare qui un contributo utile. Una constatazione importante è che il capitolo sui giochi *Dello ioco delli dadi et altri iochi prohibiti. Rubrica .CXVII.* è molto più esteso della parte copiata sopra. Nel primo tomo dell'edizione recente occupa praticamente due pagine intere e i tre brevi paragrafi copiati sono gli ultimi del capitolo e ne seguono altri due, molto più lunghi, in cui è presente tutta la parte legislativa essenziale sui giochi, senza che vi si faccia menzione delle carte. Si può facilmente immaginare che già nei testi latini precedenti, se non al momento della volgarizzazione, questi paragrafi siano stati aggiunti alla fine del capitolo preesistente. La possibilità di risalire fedelmente da quanto stampato in volgare nel 1526 al “corrispondente” testo latino del 1372, o di altre date, è praticamente nulla. Anche in questo caso, alla fine, possiamo tranquillamente trascurare la notizia.

Casorzo 1375

Casorzo è una cittadina posta sulla cima di un colle nella provincia di Asti al confine con quella di Alessandria; non sorprendentemente, considerando la contrada, i prodotti principali sono quelli vinicoli, e la malvasia in particolare. Casorzo vanta origini celtiche e memorie di epoca comunale; nel tempo di interesse era sottoposta al marchese di Monferrato (come diversi dei “casi non selezionati” incontrati prima).

Gli statuti comunali del 1375 sono ancora conservati nel municipio casorzese e una fotografia del codice è visibile nelle pagine web ufficiali dello stesso comune⁹. Questo manoscritto è stato a suo tempo studiato e trascritto da Natale Caturegli¹⁰ e ho ritenuto sufficiente per i nostri scopi l’esame del relativo testo a stampa. Nell’introduzione del libro si descrive il manoscritto e a p. XI si legge che è di 28x28 cm e di 125 carte; ciò che ci interessa di più sono le date riportate: cominciato nel 1375, terminato nel 1590. La rubrica di interesse, *De luxoribus*, è alla p. 114 dell’edizione a stampa e la ricopio in parte qui sotto.

Item statutum et ordinatum est quod aliqua persona de Casurcio vel ibi habitans vel undecumque sit, non debeat ludere ad aliquem ludum in toto posse Casurcii – videlicet ad taxillos, ad cartas, ad borianas, ad incidendum carnes ad bechariam, ad incidendum caseum – ad apothecas Casurcii vel in posse dicti loci, nec ad aliquam scomissam, ubi denarii vel unniate currant, sub pena sol. X astensium de die; et sol. LX astensium de nocte.

Le stesse pene sono estese al proprietario della casa e a chi mette a disposizione gli insiemi del gioco. Il problema principale che ci si presenta è quale data associare a questa rubrica sui giochi. Per farlo in maniera affidabile bisognerebbe esaminare bene il codice e verificare la grafia ed eventuali altri indizi utili. Tuttavia, ritengo personalmente sufficiente l’esame della trascrizione stampata per escludere qualsiasi coinvolgimento del testo di nostro interesse con gli anni precedenti il 1377. Per convincermi di questo mi baso su due osservazioni che si possono ricavare dal libro stampato. La prima è il fatto che la rubrica

⁹ http://www.comune.casorzo.at.it/web-comuni-new/siticomuni/Casorzo_file/immagini%20piccole/Casorzo_statuto_0028.jpg

¹⁰ N. Caturegli (A cura di), *Statuta et ordinamenta communis hominum Casurcii*. Pisa, 1929.

sui giochi è alla p. 114 del libro, corrispondente a uno stadio assai avanzato dello statuto trascritto. Insomma, il capitolo in questione ha tutta l'aria di un'aggiunta posteriore alla parte primitiva dello statuto.

La seconda osservazione, collegata alla prima, riguarda gli argomenti delle rubriche immediatamente precedente e seguente rispetto a quella di nostro interesse. Ebbene, la nostra rubrica, *De luxoribus*, è preceduta da quella *De bannis ovium et aliarum bestiarum* e seguita da quella *De non interficiendo bestias ad bechariam absque visione earum*. Insomma, controllo sulle greggi e sui macelli (con personale addetto al controllo visivo della bestia prima e dopo la macellazione). Erano tipicamente questi, insieme alle variazioni di composizione ed elezione delle cariche comunali, gli argomenti sui quali le disposizioni legislative venivano ovunque modificate leggermente in maniera ricorrente.

Conclusion

Le prime notizie sicure per le carte da gioco in Italia cominciano con la provvisione del comune di Firenze del marzo 1377. Dato che l'approvazione di quella legge presuppone uno stadio già piuttosto avanzato della diffusione del gioco, appare utile investigare ogni possibile indizio per ricostruirne il percorso precedente. Qui sono stati esaminati alcuni casi variamente segnalati dagli statuti comunali italiani dell'epoca e per ognuno sono state individuate critiche pesanti circa la validità del testo o della data o di entrambi. La via lungo la quale le carte da gioco arrivarono a Firenze, dove nel 1377 erano già largamente diffuse, si presenta ancora da individuare nel dettaglio e nessuno dei casi esaminati qui per l'Italia si presenta minimamente utile allo scopo.